

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 942}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE LEONARDIS, CORTESE, de MEO, LETTIERI, NUCCI,
VECCHIARELLI, DEL DUCA**

Presentata il 13 ottobre 1972

**Modifica dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212,
norme per la disciplina della propaganda elettorale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 4 aprile 1956, n. 212, venivano emanate le norme per la disciplina della propaganda elettorale. Disordine, abusi e caotica esasperazione di manifestazioni propagandistiche, che, talvolta per riprovevoli eccessi, fornivano spettacoli stucchevoli ed indecorosi, imposero l'esigenza di disciplinare, con una precisa regolamentazione, uno degli aspetti più delicati della competizione elettorale. Difatti, durante le fasi più acute di esse, non pochi erano gli incidenti dovuti anche alla mancanza di puntuali norme regolamentari, sicché, spesse volte, i violenti ed i prepotenti riuscivano a turbare, se non del tutto a soffocare, lo svolgimento di una libera e serena propaganda.

D'altra parte l'eliminazione di ogni riprovevole disordine avrebbe contribuito a fornire una dimostrazione anche esteriore, che le elezioni significavano e sono un importante evento di civile emulazione ed un atto di coscienza e composta partecipazione.

Il legislatore, inoltre, intendeva solennemente ribadire che il rispetto delle opinioni pur contrastanti e la possibilità di comunicarle liberamente agli elettori, per un con-

fronto spassionato, rappresentavano una esigenza essenziale per il funzionamento del regime democratico.

E proprio durante la fase, in cui i moderni mezzi di comunicazione con la pubblica opinione servono alla maturazione di un consapevole giudizio, occorre garantire l'assoluta e completa libertà di espressione per tutti. Così si spiega la particolareggiata e scrupolosa disciplina contemplata dalla legge n. 212 e le severe sanzioni comminate contro i trasgressori.

Occorre riconoscere che la normativa ha, in gran parte, raggiunto gli scopi prefissati anche se l'eccessivo rigore di qualche norma sanzionatoria ha creato situazioni di evidente ingiustizia per la palese sproporzione tra infrazione commessa e punizione comminata.

La presente proposta di legge si prefigge di eliminare od attenuare uno dei ricorrenti inconvenienti riscontrati.

L'articolo 8 della legge n. 212 prevede, nei suoi quattro commi, una serie di sanzioni per ipotesi di reato. Col primo e secondo si puniscono, e con esemplare severità, le azioni tendenti a sopprimere la libera espressione di propaganda, quando irroga la pena della

reclusione sino ad un anno e della multa da lire 10.000 a lire 100.000 contro chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, manifesti di propaganda elettorale o mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi propagandistici. In questi casi la severità della pena è più che giustificata perché si intende scoraggiare efficacemente ogni attentato alla libera espressione di pensiero e di opinione. Così pure è più che opportuno l'aumento della reclusione sino a due anni, previsto da un terzo comma, allorché i suindicati reati sono commessi da un pubblico ufficiale.

Non appare, invece, equa la normativa, di cui al quarto comma. Qui viene contemplata e punita la manifestazione di una indisciplinata propaganda elettorale, allorché giornali o manifesti murali vengono affissi fuori degli appositi spazi. È fuor di dubbio che occorre vietare la caotica ed indiscriminata affissione di carta variopinta in misura

tale da offendere sia l'estetica sia il buon gusto e, pertanto, il divieto va ribadito e mantenuto. Ma punire anche con la privazione della libertà personale infrazioni di lieve entità, quali l'affissione di solo qualche manifesto fuori degli appositi spazi, appare chiaramente sproporzionato e, quindi, ingiusto.

Per eliminare tale sperequazione sembra opportuno apportare un lieve ritocco al quarto comma del citato articolo 8, per rimettere al prudente apprezzamento del giudice di valutare la gravità o meno del reato commesso ed irrogare, nelle due ipotesi, l'arresto oppure solo l'ammenda. Si potrà raggiungere agevolmente tale scopo se, nel precitato quarto comma, sarà prevista la pena disgiunta, e non come adesso cumulativa, dell'arresto dall'ammenda. È proprio questo il fine che si propone la presente proposta di legge nell'auspicio, data la sua portata limitata, di trovare necessari consensi per la sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La prima parte del quarto comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è così modificata:

« Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 ».